

Avv. Vincenzo La Cava  
Via Cesare Battisti, 108  
98123 MESSINA  
avv.vincenzolacava@giuffre.it

TRIBUNALE DI BARI

-Sezione Lavoro-

Ricorso ex art. 700 cpc in corso di causa e con contestuale istanza  
ex art. 151 c.p.c.

Nell'interesse della prof.ssa FAMÀ Vissia Rossana  
nata a Messina il 25.7.1978 e residente in Via Porticella,  
0/PL. B, Milazzo, c.f. FMAVSR78L65F158X, rappresentata e  
difesa dall'avvocato Vincenzo La Cava (C.F.  
LCVVCN74D13F158Q) del foro di Messina, con studio in  
Messina, Via Cesare Battisti 108, ove intende ricevere gli  
avvisi di cancelleria ai seguenti recapiti (fax.090.346288;  
avv.vincenzolacava@pec.giuffre.it) per procura in calce al  
presente atto rilasciata su foglio separato, ricorrente

CONTRO

MINISTERO DELL' ISTRUZIONE, DELL' UNIVERSITA' E  
DELLA RICERCA (MIUR) C.F. 80185250588 in persona del  
Ministro p.t.;

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA in  
persona del legale rappresentante p.t.;

AMBITO TERRITORIALE PROVINCIALE DI MESSINA in  
persona del legale rappresentante p.t.;

AMBITO TERRITORIALE PROVINCIALE DI BARI, in  
persona del legale rappresentante p.t.;

e nei confronti di



tutti i docenti inseriti nell'elenco dei trasferimenti del personale docente di ruolo, anno scolastico 2016/2017 scuola primaria, di tutti i docenti immessi in ruolo con il piano straordinario di assunzioni che abbiano ottenuto il trasferimento ai sensi dell'art. 6, comma 1, CCNI – Mobilità Scuola, dell'8 aprile 2016, nonché dei docenti immessi in ruolo entro l'a.s. 2015/16, e provenienti da Gae, tutti i docenti di Scuola Primaria partecipanti alla procedura di mobilità provinciale ed interprovinciale a.s. 2016/017 e collocati nelle fasi B e sotto fasi b1 b2 b3, C, D.

\*\*\*\*\*

premessso che con ricorso ex art 414 cpc che si trascrive integralmente e deve intendersi richiamato" *TRIBUNALE DI BARI-Sezione Lavoro-Ricorso ex art. 414 cpc e con contestuale istanza ex art. 151 c.p.c.* Nell'interesse della *prof.ssa FAMÀ Vissia Rossana nata a Messina il 25.7.1978 e residente in Via Porticella, 0/PL. B, Milazzo, c.f. FMAVSR78L65F158X, rappresentata e difesa dall'avvocato Vincenzo La Cava (C.F. LCVVCN74D13F158Q) del foro di Messina, con studio in Messina, Via Cesare Battisti 108, ove intende ricevere gli avvisi di cancelleria ai seguenti recapiti (fax.090.346288; avv.vincenzolacava@pec.giuffre.it) per procura in calce al presente atto rilasciata su foglio separato, ricorrente CONTROMINISTERO DELL' ISTRUZIONE, DELL' UNIVERSITA' E DELLA RICERCA (MIUR) C.F. 80185250588 in persona del Ministro p.t.; UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA in persona del legale rappresentante p.t.; AMBITO TERRITORIALE PROVINCIALE DI MESSINA in*



*persona del legale rappresentante p.t.; AMBITO TERRITORIALE PROVINCIALE DI BARI, in persona del legale rappresentante p.t.; e nei confronti di tutti i docenti inseriti nell'elenco dei trasferimenti del personale docente di ruolo, anno scolastico 2016/2017 scuola primaria, di tutti i docenti immessi in ruolo con il piano straordinario di assunzioni che abbiano ottenuto il trasferimento ai sensi dell'art. 6, comma 1, CCNI – Mobilità Scuola, dell'8 aprile 2016, nonché dei docenti immessi in ruolo entro l'a.s. 2015/16, e provenienti da Gae, tutti i docenti di Scuola Primaria partecipanti alla procedura di mobilità provinciale ed interprovinciale a.s. 2016/017 e collocati nelle fasi B e sotto fasi b1 b2 b3, C, D.*

*FATTO La ricorrente è una docente assunta a tempo indeterminato, in quanto vincitrice di concorso, il 01.09.012 (doc. 1) ed attualmente in servizio presso la l'Istituto Comprensivo "C. Perone – C. Levi" di Bari. (doc. 2) La ricorrente ha partecipato alla mobilità interprovinciale indetta con ordinanza ministeriale n. 241 del 8.4.016 presentando domanda di trasferimento interprovinciale per la scuola primaria collocandosi, quale docente assunto ante 2014/015, nella c.d. fase B1 con priorità rispetto alle successive fasi B2, B 3 , C e D, indicando 1 ambito 12 provincie e 19 scuole disposte secondo un proprio ordine di preferenza così come consentito dalla stessa normativa di riferimento. In particolare la docente ha indicato quale ambito preferito A0015 della Regione Sicilia, provincia di Messina. (doc.3). Sicchè dal riepilogo complessivo dei movimenti pubblicati dall'ambito provinciale di Messina in data 27.7.016 per il MEDESIMO posto sono stati collocati ed assegnati docenti nella provincia di Messina per la classe concorsuale scuola*



*primaria, che hanno ottenuto l'accantonamento del posto in sede di attribuzione della sede definitiva, sebbene con punteggi di mobilità di gran lunga inferiori rispetto a quelli del ricorrente e più precisamente nelle fasi successive B2 B3 C, provenienti da Graduatorie ad esaurimento e idonei del concorso 2012 i cui posti andavano assegnati soltanto successivamente a quella dei docenti, come la ricorrente, collocati in fase B1 e rimasti disponibili dalle precedenti operazioni e non ottenuti. Più precisamente dall'elenco dei trasferimenti e passaggi del personale di ruolo e delle disponibilità residue pubblicati dall'Usp di Messina risultano assegnati docenti, per effetto dell'illegittima applicazione/attuazione dell'O.M. n. 241/2016 e del CCNI del 08.04.2016, collocati nella fase B2, B3 , C e D: ed in particolare la docente Palmeri Raquela (12), e Russo Donatella (18 )e docenti che in fasi successive e punteggio inferiore hanno persino conciliato con 12, 15 e 18 punti e docenti come Beatriz Bongiovanni, in fase successiva.(doc. 4, 4a )In particolare i docenti di cui appresso hanno potuto presentare domanda di trasferimento nell'ambito provinciale di assegnazione della sede provvisoria, ove sono stati preventivamente accantonati i relativi posti.Invece seppur la ricorrente abbia avuto riconosciuto il punteggio base 68 + 6 oltre il ricongiungimento ed abbia indicato Ambiti territoriali in ordine di preferenza,(prime preferenze Messina provincia) non gli è stato assegnato il movimento richiesto. (doc.5)La predetta procedura cozza persino con la legge di attuazione a cui si riferisce ed in particolar modo ai commi 98, 100 e 101 della L. 107/2015 laddove si indica quale unico principio per far fronte alle esigenze della mobilità dei*



*docenti quello dello scorrimento delle graduatorie secondo l'ordine di preferenza tenendo conto del punteggio complessivo e quindi delle preferenze nelle attribuzioni degli incarichi. Tale principio è stato disatteso da un software elaborato dal Miur per mezzo di un algoritmo impazzito! A fronte di tale evidente lesione in data 1.9.016 la ricorrente, non ottenendo l'ambito richiesto ha dovuto prendere servizio presso la sede di titolarità, in provincia di Bari, con conseguente stravolgimento delle proprie abitudini quotidiane. La procedura risulta viziata ab origine e come tale illegittima per i seguenti motivi di DIRITTO.*

*1. Violazione art 6 c. 1 ordinanza ministeriale n. 241/2016– Violazione degli artt . 29,31,39 e 3, Costituzione; Violazione della L. 107/2015 . La ricorrente, sebbene titolare di un considerevole punteggio acquisito in virtù dell'esperienza professionale proveniente da oltre 10 anni di servizio alle dipendenze della P.A., ha partecipato alla procedura di mobilità 016/017. (doc.6) Ora l'ordinanza ministeriale n. 241 del 08.04.2016 ed il CCNI sulla mobilità docenti 2016, all'art 6, hanno regolamentato la procedura della mobilità del personale docente prevedendo 4 fasi cui si poteva partecipare in relazione a determinati requisiti (punteggio, preferenze, riserve): fase A, fase B, fase C e fase D. La fase A è relativa ai movimenti provinciali dei docenti assunti entro l'a.s.2014/2015 e, successivamente, di quelli assunti nel 2015/2016 nell'ambito delle fasi Zero ed A del piano straordinario previsto dalla Legge n. 107/2015. La fase B è relativa alla mobilità interprovinciale degli assunti entro il 2014/2015 e, successivamente, alla mobilità su ambiti degli assunti nel 2015/2016 da fase B e C da graduatoria di merito*



(GM) del concorso 2012. A sua volta la fase B è stata suddivisa in tre sottofasi: Fase B1 e B2, ove si collocavano i docenti immessi in ruolo entro l'a.s. 2014/15 mobilità interprovinciale; Fase B3 ove si collocavano neo assunti nelle fasi B e C da Graduatoria di merito del concorso del 2012: trasferimenti provincia di titolarità. La fase C è relativa alla mobilità su ambiti degli assunti nel 2015/2016 da graduatoria ad esaurimento (GAE) nell'ambito delle fasi B e C del piano straordinario previsto dalla Legge n. 107/2015. La fase D è relativa alla mobilità interprovinciale degli assunti nel 2015/2016 nelle fasi Zero ed A e nelle fasi B o C dalla graduatoria del concorso del 2012. La fase cui ha partecipato ed è stata collocata la ricorrente è la fase B1 tanto che la prof.ssa Famà è stata assunta in ruolo il 01.09.2012. A sua volta la stessa fase B è stata suddivisa in tre sottofasi: Fase B1 e B2, ove si collocavano i docenti immessi in ruolo entro l'a.s. 2014/15: mobilità provinciale interprovinciale; Fase B3 ove si collocavano neo assunti nelle fasi B e C da Graduatoria di merito del concorso del 2012: trasferimenti provincia di titolarità; Ora le operazioni di mobilità sono state regolamentate dall'art 6 del CCNI laddove chiarisce che: "Le operazioni di cui alle fasi del comma 1 sia per la mobilità professionale che per la mobilità territoriale avvengono secondo l'ordine definito dall'allegato 1". Più precisamente in ordine alla fase B, ai sensi dell'art 6, "Gli assunti entro il '14/15 potranno proporre istanza di mobilità per gli ambiti anche di province diverse, indicando un ordine di preferenza tra gli stessi e nel limite numerico dei posti vacanti e disponibili in ciascun ambito, come resi quelli degli assunti nelle fasi B e C del piano assunzionale 15/16 provenienti da



*GAE, rimasti a seguito delle operazioni di cui alla Fase A. Se posizionati in graduatoria in maniera tale da ottenere il primo ambito chiesto, otterranno la titolarità di una scuola secondo l'ordine espresso tra tutte le scuole dell'ambito; diversamente saranno assegnati ad un ambito se richiesto. Quanto sopra, anche in deroga al vincolo triennale di permanenza nella provincia". In particolare per l'effettuazione della fase B, cui partecipano tutti gli assunti entro il '14/15, che intendono partecipare alla mobilità prevista dal comma 108 della legge 107/15, l'ordine di graduatoria degli aspiranti è determinato, per ciascuna preferenza, sulla base degli elementi di cui alla tabella di valutazione dei titoli allegata al presente contratto per la specifica tipologia di movimento. L'ordine in cui vengono esaminate le richieste è dato dal più alto punteggio. A parità di punteggio e precedenza, la posizione in graduatoria è determinata dalla maggiore anzianità anagrafica. I docenti dovranno indicare tutti gli ambiti nazionali anche attraverso preferenze sintetiche provinciali, nel qual caso l'assegnazione all'ambito avverrà secondo la tabella di vicinanza allegata alla prevista OM. Qualora non vengano indicate tutte le provincie, la domanda verrà compilata automaticamente a partire dalla provincia del primo ambito indicato. I docenti che non dovessero presentare domanda saranno trasferiti d'ufficio con punti 0 e verranno trattati a partire dalla provincia di nomina". Orbene la ricorrente sebbene collocatasi in fase B 1, non si è visto assegnata il movimento richiesto presso le 19 scuole, 12 provincia e 7 sull'ambito "A0015" indicato. Di contro, colleghi aventi punteggio inferiore ed inseriti nelle fasi B2, B3 C e D (*





*successiva a quella della ricorrente) sono riusciti ad ottenere, in virtù di un meccanismo elettronico viziato, la sede prescelta ad Messina e Provincia e ciò in palese contrasto con quanto disposto dagli art 98 e segg della legge 107/2015, nella parte in cui lo scorrimento delle graduatorie secondo l'ordine di preferenza e del punteggio complessivo conseguito sono gli UNICI criteri da utilizzare nonchè dell'art 28 c.1 DPR 28 del 487/1994 e dell'art. 6 comma 1 della ordinanza ministeriale n 241 del 8.4.016 di attuazione del CCNI di pari data che nel descrivere le quattro distinte fasi (A,B,C,D) nelle quali si collocano le operazioni di mobilità, al primo comma stabilisce l'ordine e le modalità in cui si svolgono nella fase di interesse le procedure di mobilità. In definitiva le superiori disposizioni che evidenziano ictu oculi l'intenzione del legislatore di premiare l'esperienza acquisita sul campo sono state clamorosamente disattese dall'amministrazione scolastica e ciò in spregio all'art 97 della Costituzione violando il principio di correttezza e buona fede , imparzialità e buona andamento che regolano la funzione pubblica. A ciò si aggiunga che sebbene alla ricorrente fosse stata concessa la possibilità di scegliere la sede ove svolgere la propria attività e/o servizio non gli è stata assegnata ne la scuola ne l'ambito indicato vedendosi così costretta a dover lavorare presso una sede distante di oltre 800 Km dal luogo di residenza ove attualmente si trova la propria famiglia della quale non potrà godere, penalizzando in maniera discriminatoria ogni più elementare norma posta a tutela della famiglia e ciò in spregio degli artt 3,29,39 e 31 della Costituzione e per violazione dell'art. 1, comma 108, l. n.107/2015 (assegnazione sulla base della tabella di vicinanza*





*legata all'O.M.), dell'art. 6 CCNL mobilità scuola dell'8.4.2015 e dell'O.M. n. 241/2016. Orbene appaiono evidenti le illegittimità della procedura di mobilità territoriale e professionale, ex CCNI ed OM n. 241 dell'8.4.2016 atteso che le fasi della procedimentalizzazione della mobilità territoriale e professionale 2016/2017 hanno dato luogo ad una ennesima illegittima disparità di trattamento, in quanto è stata fatta una distinzione per FASI che non tiene conto del punteggio, costituito dai titoli e dagli anni di servizio, pertanto priva di equità, che, stravolgendo il previgente sistema, enfatizza la partecipazione differenziata a seconda del canale di reclutamento. Ma le norme pattizie si spingono ancora al di là, introducendo ex post (rispetto alla L. 107/2015), una segmentazione in fasi e sotto-fasi non prevista dalla norma primaria. Risulta solare la fraudolenta "riserva di posti" a favore dei docenti provenienti da G.M., che si pone in irrimediabile e stridente contrasto con i dettami della Carta Costituzionale! Si sono, quindi, verificate delle situazioni paradossali per cui docenti con svariati anni di servizio, oltre che di età, si sono visti assegnare degli ambiti territoriali situati a centinaia di chilometri di distanza dalla propria città di residenza, mentre docenti idonei del concorso 2012, che non avevano neanche un giorno di servizio e nessun titolo, quindi anche con soli 12 punti, si sono visti assegnare sedi viciniori. Pertanto è stato ripristinato di fatto, in modo fraudolento, il principio della c.d. "coda", dichiarato incostituzionale dalla Corte Costituzionale (sentenza n. 41/2011, Presidente De Siervo, Redattore Saulle), nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 4-ter, del decreto-legge 25 settembre 2009, n.*



134 (Disposizioni urgenti per garantire la continuità del servizio scolastico ed educativo per l'anno 2009-2010). Appare evidente che ci si ritrova al cospetto di una deroga – disciplina differenziata di reclutamento – per la quale non emerge alcuna obiettiva ragione giustificatrice, che va a compromettere legittime aspettative e diritti quesiti di tutti i docenti appartenenti alle GAE! Sotto tale profilo il provvedimento impugnato è illegittimo e deve essere sospeso e/o annullato. 2. Violazione L. 241/1990 e mancata trasparenza della operazioni di mobilità; Violazione dell'art. 28 DPR 487/97I provvedimenti adottati dall'amministrazione scolastica sono altresì illegittimi atteso che l'intero iter amministrativo svolto dal M.I.U.R. al fine della mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per l'anno scolastico 2016/2017, è risultato affetto anche da illegittimità causata dalla totale assenza di trasparenza nell'applicazione delle norme che non consente verificare l'esattezza delle modalità applicative in base al quale i trasferimenti sono stati attuati. Di recente è stato difatti acclarato con perizia tecnica del 4.6.017 la illegittimità del sistema utilizzato per i trasferimenti dei docenti nell'abito delle predette operazioni di mobilità, tanto che si legge nel predetto elaborato peritale che “ Altra importante zona d'ombra si riscontra nelle modalità di predisposizione materiale dei dati di ingresso (graduatorie, dati insegnanti ecc.) sui quali è stata eseguita l'elaborazione; in particolare, data la carenza di tale documentazione, non si riesce a comprendere se tali dati siano stati ceduti alla società che ha sviluppato l'algoritmo e da essa elaborati o se, una volta predisposto l'algoritmo, questo sia stato ceduto al M.I.U.R. che ne ha gestito il funzionamento (input



*e output dei dati) sino alla pubblicazione delle nomine dei docenti. È evidente che la mancanza di tali precisazioni, così come la mancanza dei file richiamati all'interno del codice, del database, dei file che il software utilizza in lettura e scrittura dei dati (non tanto nei contenuti quanto nella forma) nonché delle specifiche tecniche, configura una condotta poco trasparente, nonostante l'intervenuto ordine di ostensione dei dati e degli atti da parte del TAR, nei confronti del Ministero. Tali omissioni inficiano in maniera irreversibile la possibilità di un completo controllo sulle concrete modalità di utilizzo dell'algoritmo e, quindi, sulle modalità che hanno determinato lo spostamento degli insegnanti sul territorio nazionale".( doc. 7)Da ciò ne è conseguita la illegittima ripartizione delle sedi come acclarato da costante giurisprudenza .Già il giudice del Lavoro di Venezia, che ha ribadito che l'unico principio da rispettare nei trasferimenti dei docenti, in assenza di precedenze, è quello del merito professionale: il tribunale ha, infatti, rilevato gravi errori nell'attribuzione delle sedi , a causa dell'ormai famigerato algoritmo, e condannato l'amministrazione all'immediata correzione dei trasferimenti operati nel 2016, riportando a casa una docente Campana erroneamente assegnata in Veneto. Nella sentenza si sottolinea come "la corretta modalità operativa nella predisposizione delle graduatorie e nell'assegnazione della sede a ciascun docente consista nello stilare preferenza per preferenza la graduatoria dei docenti sulla base del punteggio assegnato secondo il punteggio posseduto ed assegnato secondo le previsioni di cui all'allegato D al c.c.n.i. del 2016 senza tener conto dell'ordine con cui ciascun interessato abbia espresso la*



*preferenza, a prescindere cioè che l'ambito territoriale esaminato sia collocato come prima o come terza o come altra successiva scelta/preferenza". Secondo il Tribunale veneto, tuttavia, ricostruendo in tal modo la disciplina delle operazioni di Mobilità, si giunge a "legittimare un sistema per cui l'individuazione della sede di destinazione avverrebbe in modo sostanzialmente casuale, dipendendo fondamentalmente dall'ordine più o meno incautamente indicato dal docente all'atto della domanda, a danno di chi ha richiesto tra le prime preferenze ambiti territoriali maggiormente appetibili, in cui era più probabile il superamento da parte di docenti con punteggi maggiori, con violazione del principio di imparzialità di cui all'art. 97 Cost. fatto proprio dall'art. 28 DPR 487/97, in base al quale nei procedimenti concorsuali della PA va prioritariamente accontentato chi ha un punteggio maggiore". (Ordinanza n. 6962-2016 del 24 novembre 2016 – V. Trib. Ravenna, Trib. Barcellona P.G.; Trib. Latina, Trib. Caltagirone, Trib. Catania; Trib. Brescia, doc. 8, 9, 9a, 10, 10a, 11, 11a, 12, 12a) Orbene la previsione contenuta nell'allegato 1 al CCNI va intesa proprio in questa prospettiva, e pertanto, "l'ordine di graduatoria degli aspiranti è determinato per ciascuna preferenza" sta a significare che, proprio perché il punteggio di ciascun docente era variabile a seconda dell'ambito assegnato, non era pertanto possibile per l'Amministrazione redigere una graduatoria univoca, bensì occorreva individuare il punteggio in relazione "a ciascuna preferenza", ovvero in relazione a "ciascun ambito territoriale indicato tra le preferenze". In conclusione, il mancato trasferimento della lavoratrice nell'ambito preteso è illegittimo*



*considerato che per lo stesso tipo di Scuola e per la stessa fase della mobilità vi sono altri docenti con punteggio inferiore alla ricorrente. Sotto tale profilo e per i superiori motivi la normativa applicata deve essere ritenuta illegittima, deve essere disapplicata ed il ricorso dovrà essere accolto. Ciò premesso e considerato la ricorrente come sopra domiciliata rappresentata e difesa, CHIEDE Che Ill.mo Giudice adito, accogliere le seguenti CONCLUSIONI. Accertare e dichiarare la illegittimità del bollettino dei movimenti della scuola primaria dell'ambito territoriale di Messina A0015 e seguenti del 29.7.016 nella parte in cui non viene concesso il trasferimento presso l'ambito richiesto con contestuale fissazione dell'udienza di comparizione e indicazione dei termini per la notificazione del ricorso e del decreto; 2. Accertare e dichiarare la disapplicazione dei provvedimenti lesivi della posizione giuridica soggettiva della stessa che seguono: a) del bollettino/elenco dei trasferimenti della Scuola primaria pubblicato il 29.7.2016 con il quale non è stato incluso il nominativo della ricorrente per gli anni 2016 e seguenti, conseguentemente b) previa disapplicazione della mail del 29.7.016 omesso trasferimento della ricorrente presso l'ambito territoriale "Sicilia A0015" e seguenti nella Provincia di Messina ovvero in via ulteriormente gradata ad uno degli Ambiti Territoriali di cui alla domanda, secondo l'ordine indicato e in considerazione del punteggio di titolarità e comunque nella Regione Sicilia e comunque ordinare alle amministrazioni resistenti ciascuno per quanto di propria competenza di adottare ogni provvedimento utile e conducente anche, se del caso, per l'anno scolastico 018/019 e seguenti ed in*



*tal senso riformulando la graduatoria esistente con contestuale revoca delle assegnazioni ottenute dai resistente di cui infra;3.*

*Conseguentemente ordinare il trasferimento della ricorrente, anche in sovrannumero, presso l'ambito territoriale "Sicilia A0015" e seguenti nella Provincia di Messina ovvero in via ulteriormente gradata ad uno degli Ambiti Territoriali di cui alla domanda, secondo l'ordine indicato e in considerazione del punteggio di titolarità.4. Con vittoria delle spese e compensi di giudizio da distrarre al sottoscritto procuratore antistatario. Nota Fiscale : Si dichiara che il procedimento ha ad oggetto una controversia di pubblico impiego ed è di valore indeterminabile ma stante l'autocertificazione reddituale non soggiace al versamento ( doc. 13). Messina/ Bari 26.10.2018*

Che il predetto ricorso ex art 414 cpc è stato incoato al numero rg 13336/2018 e l'udienza fissata per il **24.10.2019.**

Che alla predetta udienza il giudice ill.mo dott. De Simone Mario ha disposto udienza di discussione per il **24.10.019.**

*In ordine al fumus boni iuris*

Si richiamano i motivi di cui al ricorso che devono intendersi richiamati.

*In ordine al periculum in mora*

La ricorrente ha partecipato alla procedura di mobilità 2016/2017 all'esito della quale con bollettino del 28.7.2016 è stata trasferita presso l'ambito ricadente nella Provincia di Bari scuola Clementina Levi Perone di Bari.

In realtà la ricorrente presso il predetto Istituto non ha mai preso servizio stante la concomitante collocazione in



congedo straordinario per dottorato di Ricerca dal 11.4.2016 all'11.4.019; ( doc.A)

Nelle more della definizione del giudizio di merito (la cui udienza è stata già fissata per il 24.10.019), la ricorrente, madre di due minori ( doc.1) rispettivamente di anni 7 e 10, si vedrebbe costretta a recarsi presso l'istituto assegnato non potendosi più prendere cura dei figli.

Il mancato accoglimento della presente istanza e la necessità di attendere l'esito del giudizio ordinario determinerebbe un danno grave ed irreparabile per la ricorrente e per i figli oltre che causerebbe la disgregazione del nucleo familiare , attesi i tempi del giudizio ordinario e la imminente procedura di mobilità)( doc. 2) .

L'assegnazione della ricorrente( separata) ad una sede lontana dal luogo di residenza dai minori circa 500 km certamente cagionerebbe gravi disagi alla crescita degli stessi anche sotto il profilo educativo, di istruzione, e irreparabile nocimento alle esigenze di cura degli stessi, con inevitabili riflessi sulla vita affettiva insuscettibili di risarcimento per equivalente.

La chiesta cautela si impone anche sotto ulteriore profilo garantito dalla Carta Costituzionale.

I principi costituzionali, tra cui gli artt. 29 e 31, tutelano in modo chiarissimo l'unità familiare e tutela della lavoratrice , così facendo vengono del tutti violati ne si possono creare le condizioni di andarla a minare, arrivando ad approvare addirittura disposizioni nazionali contrarie.

La ricorrente, infatti, dal prossimo mese di settembre





2019 si vedrà costretta a trasferirsi a Bari, nell'attuale sede di titolarità e ciò renderà palese il gravissimo disagio per la stessa e per i minori.

E' evidente, pertanto, la concreta ed attuale imminenza del pericolo che fonda la richiesta di provvedimento d'urgenza.

Alla luce delle predette considerazioni appare evidente la sussistenza dell'immediato ed attuale pericolo e pregiudizio per la tutela del minore a causa anche della illegittima condotta dell'amministrazione con conseguente riconoscimento, anche in sovrannumero, dell'assegnazione in favore della ricorrente.

Ciò posto la ricorrente, come sopra rappresentata difesa e domiciliata, chiede che l'Ill.mo Giudice del Lavoro voglia accogliere le seguenti

#### CONCLUSIONI

1. Accertare e dichiarare la sussistenza del *fumus boni iuris* e del *periculum in mora* e contestualmente ex art 700 c.p.c. emettere tutti i provvedimenti consequenziali ed urgenti ritenuti idonei a tutelare il diritto della ricorrente e del disabile ;

2. Accertare e dichiarare la illegittimità del bollettino dei movimenti della scuola primaria dell'ambito territoriale di Messina A0015 e seguenti del 29.7.016 nella parte in cui non viene concesso il trasferimento presso l'ambito richiesto con contestuale fissazione dell'udienza di comparizione e indicazione dei termini per la notificazione del ricorso e del decreto;



3. Accertare e dichiarare la disapplicazione dei provvedimenti lesivi della posizione giuridica soggettiva della stessa che seguono: a) del bollettino/elenco dei trasferimenti della Scuola primaria pubblicato il 29.7.2016 con il quale non è stato incluso il nominativo della ricorrente per gli anni 2016 e seguenti, conseguentemente b) previa disapplicazione della mail del 29.7.016 omesso trasferimento della ricorrente presso l'ambito territoriale "Sicilia A0015" e seguenti nella Provincia di Messina ovvero in via ulteriormente gradata ad uno degli Ambiti Territoriali di cui alla domanda, secondo l'ordine indicato e in considerazione del punteggio di titolarità e comunque nella Regione Sicilia;

4. Conseguentemente ordinare alle amministrazioni resistenti ciascuno per quanto di propria competenza di adottare ogni provvedimento utile e conducente riformulando la graduatoria esistente con contestuale revoca delle assegnazioni ottenute dai resistente di cui infra;

5. Conseguentemente ordinare il trasferimento della ricorrente, anche in sovrannumero, presso l'ambito territoriale "Sicilia A0015" e seguenti nella Provincia di Messina ovvero in via ulteriormente gradata ad uno degli Ambiti Territoriali di cui alla domanda, secondo l'ordine indicato e in considerazione del punteggio di titolarità.

6. Con vittoria delle spese e compensi di giudizio da distrarre al sottoscritto procuratore antistatario.

Nota Fiscale : Si dichiara che il procedimento ha ad



oggetto una controversia di pubblico impiego ed è di valore indeterminabile ma stante l'autocertificazione reddituale non soggiace al versamento ( doc. 4).

Messina/ Bari 12.3.2019

*Avvocato*

*Vincenzo La Cava*

*Istanza per la determinazione delle modalità della notificazione nei confronti dei controinteressati e litisconsorti (art. 151 c.p.c.)*

Il sottoscritto avvocato Vincenzo La Cava,  
considerata la numerosità dei litisconsorti interessati  
considerato che ogni candidato ha espresso un ordine di  
preferenza su tutti i 100 ambiti territoriali, ampliando la  
platea dei controinteressati, con conseguente potenziale  
interesse contrario di ciascuno, ai fini della corretta  
instaurazione del contraddittorio;  
considerato altresì che l'elevato numero dei  
controinteressati e la difficoltà di provvedere alla notifica  
del presente ricorso appare pregiudizievole e costoso per la  
ricorrente,

formula espressa

istanza

Affinché la S.V. voglia autorizzare la notificazione con  
modalità diverse da quelle stabilite dalla Legge , ai sensi  
dell'art. 151 c.p.c., in alternativa alla tradizionale notifica per  
pubblici proclami mediante inserimento in G.U.e pertanto

VOGLIA

Autorizzare la notificazione nei confronti di tutti i docenti



inseriti nell'elenco dei trasferimenti del personale docente di ruolo, anno scolastico 2016/2017 scuola primaria, di tutti i docenti immessi in ruolo con il piano straordinario di assunzioni che abbiano ottenuto il trasferimento ai sensi dell'art. 6, comma 1, CCNI - Mobilità Scuola, dell'8 aprile 2016, nonché dei docenti immessi in ruolo entro l'a.s. 015/16, e provenienti da Gae, tutti i docenti di Scuola Primaria partecipanti alla procedura di mobilità provinciale ed interprovinciale a.s. 2016/017 e collocati nelle fasi B e sotto fasi b1 b2 b3 , C, D partecipanti alla procedura di mobilità provinciale ed interprovinciale a.s. 2016/017 attraverso la pubblicazione sul sito web istituzionale del MIUR.

[http://www.istruzione.it/web/ministero/proclamiproclami\\_/2](http://www.istruzione.it/web/ministero/proclamiproclami_/2) ed in particolare mediante l'inserimento dei seguenti dati:

- a) Autorità Giudiziaria innanzi alla quale si procede, numero di registro del ricorso e data dell'udienza;
- b) nome della ricorrente e indicazione dell'Amministrazione intimata;
- c) sunto dei motivi del ricorso ;
- d) indicazione dei controinteressati genericamente individuati come “tutti i docenti inseriti nell'elenco dei trasferimenti del personale docente di ruolo, anno scolastico 2016/2017 scuola primaria, di tutti i docenti immessi in ruolo con il piano straordinario di assunzioni che abbiano ottenuto il trasferimento ai sensi dell'art. 6, comma 1, CCNI - Mobilità Scuola, dell'8 aprile 2016, nonché dei docenti



immessi in ruolo entro l'a.s. 2015/16, e provenienti da Gae, tutti i docenti di Scuola Primaria partecipanti alla procedura di mobilità provinciale ed interprovinciale a.s. 2016/017 e collocati nelle fasi B e sotto fasi b1 b2 b3 , C, D;

e) testo integrale del ricorso e pedissequo decreto di

fissazione dell'udienza .

Messina / Bari 13. 3.019

Avv Vincenzo La Cava

